



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**Prot. n. 6954**  
**del 26/06/2017**

**ORDINANZA SINDACALE N. 36/2017**

**Oggetto : Divieto gioco del pallone nella Piazzetta San Nicola.**

**Premesso** che numerosi cittadini hanno lamentato l'impossibilità di sedersi sulle panchine o di passeggiare nella piazzetta san Nicola perché disturbati dal gioco del pallone;

**Ritenuto** che per le modalità di svolgimento, siffatta pratica sportiva può concretamente causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla piazza e nei dintorni e, più in generale, pericoli per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, tra le quali, come è noto, vi sono persone anziane;

**Rilevata** la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo delle piazze per lo svolgimento del sopradescritto gioco e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione, di confronto e di tranquillità e non campi di calcio;

**Atteso** che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

**Ritenuta** la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento contingibile, urgente, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, giocando a pallone nelle piazze;

**Visto** l' art. 54, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 23/5/2008 n°92, convertito con modificazioni in legge 24/7/2008 n° 125;

**Visto** l' art. 7 bis del TUEL n. 267/2000;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**ORDINA**

**Il divieto del gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento nella Piazzetta San Nicola.**

**SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono

servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss. mm. i.

L'Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fontana, etc.).

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune come per legge e resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Castello di Cisterna;

Che la stessa venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale e alle forze di Polizia e CC. per il controllo sul rispetto del provvedimento.

#### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

#### **RICORDA**

A coloro che intendano giocare a pallone che possono usufruire del campo di calcio e/o di calcetto, rivolgendosi alla società sportiva che detiene temporaneamente la gestione degli impianti comunali.



Il Sindaco  
Dott. Aniello Rega